

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2010, proposto da:

Soc Cds Service 81 Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Calcioli, Maria Giulietti Virgulti, con domicilio eletto presso Filippo Calcioli in Roma, via M. Clementi, 58;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Prezioso, con domicilio eletto presso Elena Prezioso in Roma, via Marcantonio Colonna,27; Asl 106 - Rm/F;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELLA DGRL N. 285/09 AVENTE AD OGGETTO LA FORMAZIONE DEGLI ALIMENTARISTI. SOSTITUZIONE DEL PUNTO III4) DELLA GRL N. 1854/2000, DELL'ALLEGATO A,

PUNTO 6 DELLA DELIBERAZIONE DGRL N. 5575/98 E DELL'ALLEGATO E DELLA DGR N. 282/02.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con diffida del 2.12.2009 l'Amministrazione vietava l'organizzazione della formazione in ragione di quanto disposto nel provvedimento impugnato - DGR Lazo n. 825 del 3.11.2009 – nella parte in cui (all.to n. 1) dispone che sia vietata "la formazione a distanza sino all'emanazione da parte della Regione Lazio di specifiche procedure che regolamentino la stessa";

Considerato che non emerge, allo stato – che la Regione abbia avviato il procedimento per regolamentare le procedure a distanza, pur essendo trascorsi quasi tre mesi;

Ritenuto che, l'attività della ricorrente appare – prima facie – limitata in modo rilevante, senza che allo stato siano rinvenibili le motivazioni della disposizione né i criteri che l'amministrazione intende fissare;

Ritenuto, pertanto, che sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare con riferimento alla disposizione che vieta la formazione a distanza;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. III *quater*, accoglie la domanda e, per l'effetto sospende nei limiti di cui in motivazione, il provvedimento impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Linda Sandulli, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 24/02/2010 IL SEGRETARIO